


N. 1822/2010 RG. TRD
N. 9586/2010 R.G. N.R. Procura di Monza
N. 6151/2010 R.G. Gip di Monza

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
sezione XII penale
in funzione di giudice del riesame

Dispositivo già
depositato in data
24/09/10



Il Tribunale riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati:

dott.	Enrico Tranfà	Presidente
dott.	Antonio Corte	Giudice
dott.ssa	Caterina Ambrosino	Giudice relatore ed estensore

nel procedimento ex art. 309 c.p.p. promosso dal Difensore nell'interesse di
nato il

detenuto presso la Casa Circondariale di Monza;

assistito e difeso di fiducia dall'avv. Emilio Marco Casali e dall'avv. Luca Angeleri, entrambi del foro di Monza;

con atto di impugnazione depositato in data 13 settembre 2010 presso il Tribunale di Monza avverso l'ordinanza pronunciata il 30.8.2010 dal Gip presso il Tribunale di Monza che applicava la misura cautelare della custodia in carcere;

- visti gli atti trasmessi in data 15.9.2010;;

sciogliendo la riserva formulata nel dispositivo di ordinanza già depositato in data 24.9.2010, ha pronunciato la seguente

ordinanza

Il Gip presso il Tribunale di Monza, con l'ordinanza qui impugnata, applicava a la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di violenza sessuale di gruppo in concorso con e con il minore (delitto di cui all'art. 609 octies c.p.: perché, ed una terza persona in corso di identificazione (attualmente identificata nel minore) quali esecutori materiali, assistendo e riprendendo la scena con un telefonino cellulare, portandola in un luogo isolato dopo averla convinta ad uscire insieme, partecipavano ad atti sessuali di gruppo in danno di dapprima costringendola ad avere rapporti orali con il ed il terzo complice, dopo averla spinta ed averle detto: <<adesso ci divertiamo con te>>, poi costringendola a subire dai medesimi rispettivamente una penetrazione vaginale ed un tentativo di penetrazione, dopo che lo stesso aveva sollevata di peso e sbattuta sul cofano di una macchina. In il 5.8.2010).

La gravità indiziaria era ritenuta sulla base della denuncia-querela della persona offesa, che riferiva di essere iscritta da circa dieci mesi alla chat online denominata "CAM FROG" e di avere in tale contesto conosciuto intrattenendo con lui contatti prima solo tramite computer e poi anche telefonicamente, essendosi scambiati i numeri delle rispettive utenze cellulari. La sera del 5 agosto, intorno alle 22,38, le aveva telefonato dicendole di essere nei pressi di e proponendole di andare a bere qualcosa insieme. aveva accettato e dopo poco le aveva fatto un'altra telefonata per dirle che era arrivato. Quando era scesa si era accorta che non era solo. Appena salita in

auto poiché alla sua domanda su cosa volessero fare, le aveva risposto "andiamo a fare quello che tu sai", ella aveva chiesto di essere riaccompagnata a casa ma, stante le insistenze, forniva indicazioni per raggiungere un luogo isolato. Giunti sul posto, scendevano dall'auto tutti e le diceva minacciosamente <<adesso ci divertiamo con te>>. Nonostante ella chiedesse di essere riportata a casa e spingesse il per allontanarlo, questi le diceva che uno dei suoi amici non aveva mai fatto sesso di gruppo e le intimava di avere un rapporto orale con lui, spingendola con insistenza verso l'amico. Così costretta la aveva cominciato a compiere un rapporto orale, mentre il terzo teneva in mano il cellulare come per filmare la scena. Quindi le si era avvicinato il che le diceva di volerla penetrare analmente, e per circa mezz'ora ella era stata costretta a praticare sesso orale al e al suo amico. Quindi l'aveva scaraventata contro il cofano della macchina, costringendola ad una penetrazione vaginale nonostante ella gli tirasse dei pugni al torace; anche l'amico cercava di penetrarla in vagina non riuscendo per la sua reazione. Infine le diceva che poteva rivestirsi e la riaccompagnava a casa. Ella aveva raccontato immediatamente alla madre quanto le era capitato e nell'attesa dei Carabinieri aveva contattato un altro amico via chat raccontandogli quanto accaduto. L'amico, aveva preso contatto via chat con che però aveva negato di averla incontrata quella sera.

Osservava il Gip che dichiarazioni di risultavano riscontrate dagli esiti degli accertamenti medici presso la Clinica Mangiagalli, dai quali risultano arrossamenti in zona vaginale nonché plurime lesioni ed escoriazioni sul corpo (su entrambe le cosce, sull'avambraccio destro, in regione scapolare sinistra e al rachide dorsale).

Osservava il Gip che le indagini (in particolare l'analisi del traffico telefonico) avevano consentito di identificare in e nel minore i due giovani in compagnia del il quale, subito dopo i fatti aveva modificato il nick name con il quale era conosciuto in chat e aveva contattato telefonicamente la alla sua utenza cellulare. Alla chiamata aveva risposto la madre della persona offesa cui il 'aveva detto di essere un bravo ragazzo e di voler parlare con perché, come le aveva detto, <<in giro ci sono delle voci che non mi piacciono sul mio conto>>. La stessa riferiva poi che la sera dell'8 agosto, all'incirca dieci minuti dopo mezzanotte, una vettura con a bordo un giovane somigliante al era transitata sotto la loro abitazione proferendo insulti.

Il Gip riteneva sussistente il pericolo di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio, applicando, anche alla luce della previsione di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p., la misura cautelare della custodia in carcere.

All'interrogatorio di garanzia negava gli addebiti. In particolare dichiarava che la sera dei fatti aveva avuto rapporti sessuali assolutamente consensuali con lui e . Precisa-va di avere negato a che lo aveva contattato su internet, di avere incontrato la sera del 5 agosto perché nell'immediatezza non aveva preso seriamente la cosa. Negava di essersi recato dopo i fatti a dichiarava di avere cambiato il suo nome in Facebook solo perché voleva usare il suo nome da dj.

La richiesta di riesame veniva depositata con riserva dei motivi, esposti in una corposa memoria con numerosi allegati depositata ed illustrata anche oralmente all'udienza camerale del 22.9.2010.

La Difesa contestava l'attendibilità della persona offesa, evidenziando che:

- le dichiarazioni di quanto alla risalenza della sua conoscenza con e al tipo di comunicazioni che i due giovani scambiavano via internet risultavano contraddittorie e oggettivamente smentite dai filmati della reperiti nel computer del e di chiaro ed esplicito contenuto sessuale. Nei video, allegati dalla Difesa, la diversamente da quanto dalla stessa ri-

- ferito, non parlava con l'indagato dei suoi problemi o di andare a bere qualcosa, ma gli si mostrava (tramite la web cam) nuda, masturbandosi lungamente;
- tra il contenuto della denuncia e le dichiarazioni rese da _____ al P.M. presso il Tribunale per i minorenni di Milano il 9.9.2010 (in data cioè successiva all'emissione dell'ordinanza impugnata) in merito agli accadimenti del 5 agosto emergevano divergenze importanti circa le condotte degli indagati e in particolare in punto di atti sessuali cui essi avrebbero costretto la _____
 - le dichiarazioni rese da _____ ai medici del Centro Violenza della Clinica Mangiagalli di Milano che l'avevano visitata nelle prime ore del 6 agosto 2010, circa il fatto di non avere avuto rapporti sessuali nelle ultime quattro settimane, erano contraddette dalle dichiarazioni rese in sede di indagini difensive da _____ L'uomo, che parimenti aveva conosciuto in chat la _____ (in particolare si trattava della persona alla quale la _____ mentre era in attesa dei Carabinieri, aveva raccontato di avere subito abusi sessuali dal _____ e da alcuni amici di questi) aveva raccontato di avere conosciuto la _____ il 30 luglio in chat e di avere trascorso con lei il successivo fine settimana (il 31 luglio-1 agosto), avendo con la stessa più volte rapporti sessuali, riferendo altresì della predilezione della donna per rapporti sessuali aggressivi. Emergevano altresì profonde discrepanze tra il racconto della violenza sessuale fatto dalla _____ a _____ e quanto dalla stessa riferito in denuncia (in particolare a _____ la _____ aveva riferito che a penetrarla a lungo sul cofano era stato _____ mentre il rapporto vaginale con _____ era durato solo pochi istanti);
 - i consulenti medico-legali della Difesa avevano concluso per l'incompatibilità tra le lesioni (lievi e limitate) di cui al referto medico della Clinica Mangiagalli e il tipo di violenza sessuale riferito dalla _____ In particolare, la lesione vaginale (assai limitata per estensione e intensità) non era compatibile con la violenza prolungata riferita dalla _____, al pari delle ecchimosi (tutte di poco superiore al centimetro) riscontrate sulla schiena. Le conclusioni degli esperti risultavano particolarmente significative alla luce delle dichiarazioni di _____ che riferiva di avere visto sul corpo della _____ in occasione del fine settimana passato insieme a fine luglio, numerose ecchimosi e lividi, precisando che identici segni, ma in via di guarigione, aveva visto in un altro fine settimana passato con la giovane dopo i fatti per cui è processo;
 - alla luce delle dichiarazioni rese in sede di indagini difensive da _____ (amico del _____) e di _____ cameriera nel locale _____ relative al fatto che _____ aveva trascorso in compagnia di amici presso il bar-ristorante _____ la sera del 7 agosto, ivi trattendosi fino alle ore 3 del giorno 8 agosto, doveva escludersi che fosse _____ ad avere dato corso la sera dell'8 agosto all'episodio riferito dalla sig. _____ madre di _____ D'altra parte, tenuto conto dell'ubicazione dell'abitazione della _____ e della rapidità dell'episodio (riferendo la _____ di un'auto transitata a velocità sostenuta sotto l'abitazione dalla quale, un giovane, che a lei era sembrato il _____ aveva lanciato un insulto volgare) la riferibilità dell'episodio al _____ non risultava particolarmente attendibile;
 - sia dalle sommarie informazioni rese successivamente all'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare dalla dott.ssa Belotti Calchi Novati Nicoletta (che aveva in cura da diversi mesi _____ e che le aveva prescritto dei farmaci) che dagli esiti della consulenza a firma del Prof. Barberi (che concludeva per l'inattendibilità della _____) emergeva che la persona offesa aveva una personalità profondamente instabile, problematica e connotata da tratti evidenti di esibizionismo. Tali conclusioni apparivano significativamente in linea con la personalità della _____ quale emergeva dall'esame del suo profilo su facebook (in ragione del tenore dei messaggi dalla _____ e dei video e fotografie dai contenuti sessuali assolutamente espliciti) e dalle dichiarazioni in tal senso pure rese da alcune persone che con la stessa "chattavano";

Si rilevava in ogni caso la carenza di esigenze cautelari, rimarcando la non riferibilità a [redacted] condotte di inquinamento probatorio. Si osservava inoltre che il primo giudice aveva ritenuto particolarmente intenso il pericolo di reiterazione criminosa sulla base del fatto che le modalità del fatto denotavano una inclinazione alla violenza per ottenere prestazioni sessuali delle quali vantarsi mediante la riproduzione visiva e che, tuttavia, diversamente da quanto riferito dalla [redacted] maneggiava il cellulare non per riprendere gli atti sessuali in corso ma per scambiare messaggi con la sua fidanzata. Concludeva la Difesa per l'annullamento dell'impugnata ordinanza ovvero per la sua riforma nel senso dell'applicazione di una misura cautelare meno afflittiva.

Ritiene il Tribunale che, tenuto conto dello sviluppo delle indagini a seguito dell'emissione dell'ordinanza e degli esiti delle indagini difensive, non completamente conosciute dal primo giudice, il quadro indiziario a carico di [redacted] in merito al delitto di violenza sessuale di gruppo come contestato non rivesta, allo stato, la gravità richiesta per l'applicazione di una misura cautelare.

L'attività di indagine (della Procura ma anche della Difesa) svolta successivamente all'emissione dell'ordinanza cautelare qui avversata ha indubbiamente ampliato la piattaforma degli elementi rilevanti ai fini del giudizio di gravità indiziaria, imponendo al Tribunale del riesame - attesa la natura di gravame che caratterizza la procedura *de libertate* ex art 309 c.p.p. - una valutazione complessiva ed unitaria degli elementi indiziari (originariamente fondati sulla denuncia della persona offesa, sul referto della Clinica Mangiagalli e sulla presenza degli indagati in [redacted] come attestato dalle celle agganciate dalle utenze telefoniche agli stessi in uso).

Infatti, il presupposto di cui all'art. 273 c.p.p. richiede un apprezzamento non frammentato dei vari dati probatori, dovendosi invece verificare se gli stessi, coordinati ed apprezzati globalmente secondo logica comune, assumano la valenza richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen.

Costituisce un fatto incontestato (e anzi pacificamente ammesso dagli indagati tutti) che la sera del 5 agosto 2010 sia [redacted] che [redacted] i quali si accompagnavano a [redacted] (che non partecipava attivamente agli atti sessuali) avevano rapporti sessuali (orali e con penetrazione vaginale) con [redacted]; negavano invece gli indagati di avere costretto la persona offesa a tali atti sessuali.

Se quello del consenso risulta nella sostanza il tema controverso, pare doveroso rilevare fin da subito come assolutamente ininfluenti ai fini della valutazione della credibilità della persona offesa (le cui dichiarazioni costituiscono indubbiamente il nucleo principale del compendio accusatorio e che, ove attendibili, anche in assenza di riscontri, potrebbero integrare il presupposto di cui all'art. 273 c.p.p.) siano non solo i costumi sessuali della persona offesa ma anche il tipo di messaggi e contenuti inviati dalla persona offesa sui siti di chat o che le consentivano comunicazioni telematiche.

Infatti, proprio le dichiarazioni assunte dal difensore (da persone che abitualmente comunicavano e scambiavano contenuti con [redacted] su internet) descrivono un'evidente intimità tra i partecipi della community, che rende altamente plausibile (quanto meno ai soggetti che quelle realtà virtuali vivono, anche innestandovi forme di comunicazioni più dirette costituite da colloqui telefonici ed incontri dal vivo) la percezione dell'esistenza di reali rapporti di amicizia che ben spiega il fatto che negli "amici" di chat abbia nell'immediatezza (e nei giorni successivi) cercato "compagnia" la persona offesa.

Ciò posto deve però osservarsi che l'attendibilità della persona offesa non può affermarsi sulla base di una valutazione frazionata delle dichiarazioni dalla stessa resa, tanto più, come nel caso di specie, quando le dichiarazioni involgano un singolo episodio avvenuto in un unico contesto temporale, in quanto il giudizio di

inattendibilità su alcune circostanze condiziona, in tale ipotesi, la credibilità delle altre parti del racconto, essendo sempre e necessariamente ravvisabile un'interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato.

Indubbiamente l'immediatezza della denuncia (non appena riaccompagnata a casa dagli indagati riferiva alla madre di essere stata abusata sessualmente dai tre "amici" con i quali era uscita, chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine) costituisce elemento positivamente apprezzabile in termini di credibilità della persona offesa, che già in precedenza si era liberamente determinata ad incontri sessuali con persone conosciute (anche da breve tempo) su internet senza sporgere alcuna denuncia.

Non di meno deve rilevarsi che non vi è piena linearità nelle dichiarazioni della , emergendo, dal raffronto delle dichiarazioni rese in sede di denuncia (in data 6.8.2010) e quelle rese al P.M. presso il Tribunale per i minorenni di Milano (verbale del 9.9.2010), divergenze che appaiono significative perché direttamente involgenti la dinamica degli atti sessuali¹ e che, proprio perché strettamente inerenti alla contestazione, inducono a dare rilievo anche a profili meno significativi di contraddizione (quali quelli inerenti al tempo della conoscenza di o alla posizione che gli indagati e la persona offesa avevano in auto nel tragitto da casa della ai luogo isolato dove avvenivano i fatti).

Né può obliterarsi un dato che dagli atti -in particolare dal contenuto dei messaggi scambiati dai due giovani su internet in cui , facendo espressamente riferimento alle sue immagini nude inviate al ne sollecitava un incontro dal vivo², esplicitando una certa funzionalizzazione dell'incontro- emerge in

¹ Nella denuncia del 6 agosto riferiva che le manifestava l'intenzione di avere un rapporto anale; nelle sommarie informazioni del 9 settembre riferiva invece che cercava di avere con lei un rapporto anale ma che il giovane non vi riusciva per l'opposizione di lei. Ancora nella denuncia del 6 agosto la indicava in il primo dei giovani che, dopo averla sbattuta sul cofano dell'auto, la penetrava in vagina prima di lasciare il posto ad ; viceversa nelle informazioni al P.M. presso il Tribunale per i minorenni di Milano del 9 settembre¹ riferiva che poiché cercava inutilmente di penetrarla in vagina, non riuscendovi per la sua opposizione, il ne prendeva il posto, costringendola ad un rapporto vaginale.

² In questa sede non si ritengono utilizzabili i supporti informatici (cd rom) allegati dalla Difesa alla memoria depositata in udienza (che conterebbero filmati inviati dalla in cui la stessa si mostrava nuda e lungamente si masturbava), trattandosi di produzione inammissibile.

Ferma restando la natura documentale di tali supporti (con estensione agli stessi della disciplina di cui agli artt.234 e 242 c.p.p.), l'indicata inammissibilità è dovuta al fatto che detti documenti su supporti magnetici non hanno una immediata valenza rappresentativa, necessitando di un'operazione tecnica di trascrizione in senso lato, attraverso opportuni sistemi decodificatori del segnale magnetico perché il giudice (e qualsiasi persona fisica) possa apprezzarne il predetto valore rappresentativo: proprio il ricordato art. 242 c.p.p. stabilisce infatti il giudice deve disporre la trascrizione a norma dell'art. 268, comma 7 del codice di rito - così come nel caso di documento in lingua straniera ne deve disporre la traduzione a norma dell'art. 143 c.p.p. - e simili incombenti non sono espletabili in sede di giudizio cautelare perché il Tribunale del riesame è un giudice incidentale in un procedimento accessorio e dipendente da quello principale di cognizione (sui rapporti tra i due procedimenti v. Corte Cost. 15 marzo 1996 n. 71), di tal che nella sede incidentale di impugnazione possono soltanto utilizzarsi ai fini del giudizio di gravità indiziaria gli elementi valutativi, già acquisiti nel procedimento principale, la cui valenza dimostrativa non necessita di ulteriore attività che, se compiuta, manifesterebbe la sua abnormalità (in quanto attività svolta in forza di un potere che la legge non attribuisce assolutamente al Tribunale del riesame) in connessione al fatto che si utilizzerebbero ai fini della prognosi sulla futura attribuzione del delitto elementi che poi non potrebbero essere utilizzati nel procedimento principale di merito (in quanto acquisiti al di fuori di esso in un'udienza camerale ex art. 127 c.p.p. che non le prevede in alcun modo), contraddicendo la disciplina positiva espressa che attribuisce al giudizio di riesame il carattere di giudizio cartolare "allo stato degli atti".

Da questa attività istruttoria in senso stretto (inibita al Tribunale del riesame in quanto direttamente incidente sul giudizio di attribuzione del delitto all'indagato) deve essere distinta quell'attività, ammessa dal S.C. ove compatibile con il rispetto dei termini perentori previsti per la decisione, riguardante gli aspetti peculiari del trattamento cautelare, la cui valenza cioè si esaurisce proprio nella delibazione "de libertate" oggetto del procedimento incidentale (quella cioè sulla sussistenza allo stato di esigenze cautelari o sulla idoneità allo stato di una determinata misura): detti accertamenti sul solo quadro delle esigenze cautelari e sull'idoneità della misura sono peraltro da escludersi nel caso, come quello di una perizia sulla compatibilità delle condizioni di salute dell'indagato con la restrizione carceraria, in cui il perfezionamento dell'atto risulti incompatibile con il rispetto dei termini perentori previsti per il riesame (con conseguente ammissibilità, solo di detti accertamenti, esclusivamente in sede di procedimento incidentale di appello dove detta perentorietà non è prevista).

Tale distinzione, necessaria per comprendere l'inammissibilità della produzione dinanzi al Tribunale del riesame di elementi su supporto magnetico e per evitare possibili equivoci con situazioni solo apparentemente similari, sono del resto stati già esplicitati da un consolidato orientamento giurisprudenziale del S.C. (successivo all'entrata in vigore dei citati artt. 234 e 242 c.p.p.: Cfr. Cass. pen., sez. IV, 23.3.2004, n. 41151, Gogoli <<Il Tribunale della libertà, in sede di giudizio di riesame, è privo di poteri istruttori, incompatibili con la speditezza del procedimento incidentale de libertate e con il principio informatorio del vigente ordinamento processuale, basato essenzialmente sulla iniziativa delle parti, con la conseguenza che esso decide esclusivamente sugli atti

maniera precisa e cioè che avesse con le persone (anche da poco) conosciute in chat rapporti sessuali (si vedano le dichiarazioni al Difensore di anche le sommarie informazioni al P.M. presso il Tribunale per i minorenni di Milano della dott. Belotti Novati) e che anche la conoscenza "virtuale" con avesse una forte connotazione sessuale.

Se tale circostanza veniva immediatamente riferita dal e dagli altri indagati (ancorché, con riguardo a e a per quanto appreso dal) la stessa veniva prima celata dalla e poi -quel che più rileva- dalla stessa negata anche a fronte di diretta e plurima contestazione da parte del P.M. presso il Tribunale per i minorenni di Milano (verbale di sommarie informazioni del 9.9.2010).

Rilevata ancora la discrepanza evidente tra quanto dichiarato nelle prime ore del 6 agosto 2010 da ai sanitari della Clinica Mangiagalli circa il fatto che l'ultimo rapporto sessuale risaliva a quattro settimane addietro e le dichiarazioni di (che riferiva di avere passato con la i giorni 31 luglio -1 agosto avendo con la stessa più volte rapporti sessuali), osserva il Tribunale che se le problematiche di salute della (per come riferite dalla psichiatra che ha in cura la giovane donna da diversi mesi prima dei fatti³) non fanno emergere una proclività patologica alla menzogna di , non di meno descrivono tratti evidenti di problematicità ed instabilità (che sono particolarmente marcati nelle conclusioni del consulente di parte, che però non risulta avere visitato o incontrato la né tanto meno avere visionato la documentazione medica relativa alla pregressa patologia epilettica della persona offesa).

Tale dato pare poi tutt'altro che secondario alla luce del fatto che sia ⁴ che sua madre⁵ riferivano che l'assunzione dei farmaci prescritti alla dalla dott. Belotti Novati determinava serie difficoltà per la persona offesa a ricordare episodi concreti.

In un tal contesto, ritiene il Tribunale che siano particolarmente significativi ed importanti (ai fini del giudizio di credibilità) gli esiti degli accertamenti (che risultano già disposti dal P.M. presso il Tribunale per i minorenni in data 15.10.2010), volti ad accertare se la persona offesa risulti affetta da patologie e/o disturbi della personalità e l'eventuale incidenza degli stessi sulla capacità di narrare e rievocare correttamente i propri vissuti.

Si tratta invero di un accertamento, che unitamente a quelli già in corso sui cellulari e i computer in uso alla persona offesa e agli indagati, potrà fornire indispensabili elementi di valutazione ai fini del giudizio di cui all'art. 273 c.p.p..

Neppure le criticità prima dette sono adeguatamente colmate dal referto medico redatto dai sanitari della Clinica Mangiagalli di Milano, dove si recava nelle prime ore del mattino del 6 agosto 2010

In particolare, il referto registra <<arrossamento delle piccole e grandi labbra e della forchetta; presenza di una piccola area rossastra circolare sulla parete laterale sinistra della vagina; eseguite fotografie delle varie lesioni: coscia destra anteriormente, regione sovra rotulea formazione rossastra tondeggiante di 1 cm

trasmessi dal P.M. e di quelli prodotti dalle parti nel corso dell'udienza (In applicazione di questo principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale del riesame che ha affermato l'impossibilità per limiti propri del giudizio del riesame, di acquisire una registrazione>>; Cass. pen., sez. I, 9.11.1995, n. 4988, Iritano <<Deve ritenersi irrituale, nel corso dell'udienza davanti al Tribunale del riesame, l'acquisizione agli atti del procedimento di una cassetta audiovisiva prodotta dalle parti, in quanto tale acquisizione comporterebbe lo svolgimento di attività istruttoria non consentita in sede di riesame, tenuto anche conto dei tempi ristretti entro cui deve essere adottata la decisione. Infatti, l'utilizzo di una cassetta audiovisiva - oltre a richiedere l'apporto di tecnici e strumenti idonei per la visione - presuppone una attività di ascolto e di lettura delle immagini che devono necessariamente essere trasfuse in un verbale il quale descriva i suoni e le immagini provenienti dalla cassetta medesima. Tale operazione costituirebbe una attività istruttoria non consentita in sede di riesame, potendo essa soltanto costituire l'oggetto di questioni da proporre al giudice per le indagini preliminari con eventuali istanze di revoca della misura cautelare>>.

Tali principi sono stati anche di recente riaffermati (Cass. pen., sez. II, 14.11.2007 n. 6816, PM in proc Caratozzolo.) e sicché i predetti supporti informatici devono ritenersi irritualmente depositati, come tali inammissibili e irricevibili da questo Tribunale del riesame.

³ Verbale di sit della dott. Belotti Calchi Novati Nicoletta.

⁴ Verbale di sommarie informazioni rese in data 14.9.2010 al P.M. presso il Tribunale per i minorenni da

⁵ Verbale di sommarie informazioni rese in data 14.9.2010 al P.M. presso il Tribunale per i minorenni da

di diametro; coscia sinistra anteriormente, presenza di 2 escoriazioni della lunghezza di 3 e 1,5 cm parallele fra di esse; avambraccio destro, formazione tondeggiante rossastra diametro di 1,5 cm; regione scapolare sinistra, formazione ovalare di colorito rossastro delle dimensioni di 3x2,5 cm; a livello di rachide dorsale formazione ovalare di colorito rosso-bluastro delle dimensioni 2x1 cm>>.

In questa fase, tenuto conto che non risultano agli atti le fotografie delle lesioni (che i sanitari danno atto di avere effettuato e di cui allo stato risulta disposta dalla P.M. l'acquisizione), il Collegio non ritiene di condividere con certezza il giudizio dei consulenti di parte che escludevano categoricamente la compatibilità delle lesioni prima dette con la tipologia di violenza sessuale descritta dalla persona offesa.

Deve infatti osservarsi, in via astratta, che valore di riscontro hanno le lesioni in sé e non la loro entità, potendo questa derivare anche da fattori contingenti (quale la tipologia degli atti sessuali; il grado di costrizione della persona offesa che ne può impedire del tutto i movimenti; il ricorso a forme di violenza diverse da quella fisica per vincere la resistenza o l'opposizione della persona offesa).

Nel caso di specie, rileva il Tribunale che le dichiarazioni di [redacted] sul punto non sono particolarmente circostanziate e le risultanze del referto medico, nella loro laconicità, appaiono in sé neutre, poiché compatibili con la denuncia della persona offesa ma anche con la versione difensiva del [redacted]

D'altra parte, le dichiarazioni di [redacted] sulla preesistenza ai fatti per cui è processo di diverse ecchimosi e lividi (in particolare sulla schiena e sulle gambe) sul corpo della [redacted], rendono quanto mai opportuno un approfondimento istruttorio (peraltro già avviato dal P.M. attraverso l'acquisizione delle fotografie alle lesioni effettuate in ospedale), poiché l'esame delle fotografie (che neppure i consulenti della Difesa avevano modo di visionare) risulta utilmente funzionale ad accertare la natura (risalente o recente rispetto al momento in cui venivano realizzate le fotografie) delle lesioni, offrendo comunque elementi utili anche per valutare la complessiva credibilità dello [redacted]

Tutto ciò premesso, neppure può sottacersi che la descrizione che gli indagati - in particolare [redacted] e [redacted] davano della serata (con il viaggio di andata e ritorno svolto in silenzio senza partecipazione alcuna anche ad una banale conversazione con la persona offesa) appare a dir poco stridente con la rappresentazione degli accadimenti in termini di una ordinaria serata tra giovani finalizzata a rapporti sessuali di gruppo consensuali; risulta poi assolutamente inspiegabile (tanto più che il tenore del messaggio, per come agli atti, inviato da [redacted] a [redacted] non conteneva alcun riferimento ad una violenza sessuale) che [redacted] praticamente subito appena i fatti, negava finanche di avere incontrato [redacted]

Tali circostanze appaiono al Collegio logicamente spiegabili e compatibili con una "evoluzione critica" della serata tra i giovani, i cui esatti termini, tuttavia, paiono ricostruibili solo attraverso una più analitica escusazione della persona offesa (peraltro risulta agli atti che la Difesa avanzava richiesta di incidente probatorio) e l'apprezzamento degli esiti degli sviluppi investigativi già disposti; evidenzia comunque il Tribunale che dagli atti (in particolare dal fatto che la prima telefonata del [redacted] alla [redacted] veniva alle ore 21,57, quando il ricorrente, secondo quanto univocamente riferito da [redacted] e da [redacted], non aveva ancora proposto ai due amici di accompagnarlo a [redacted] per fare "sesso facile; dal fatto che nelle sue dichiarazioni la [redacted] riferiva di essere stata lei, prima che le intenzioni violente dei giovani le si manifestassero, ad indicare un posto isolato, nei cui pressi non vi era alcun bar, dove recarsi con l'auto) emergono indici del fatto che l'incontro intimo dovesse svolgersi tra la [redacted] e il solo [redacted] (solo in tale ottica appare ragionevole la circostanza, che si rinviene nelle dichiarazioni della persona offesa come degli indagati, che il [redacted] e il [redacted] si estraniassero completamente dalla conversazione che intrattenevano il [redacted] e la [redacted]

⁶ [redacted] riferiva che in entrambe le occasioni (succedutesi pochi giorni prima e dopo gli eventi del 5 agosto) in cui egli aveva incontri intimi con [redacted] aveva modo di notare dei segni sul corpo della giovane, precisando che nel secondo incontro le lesioni erano esattamente quelle viste la prima volta e in via di guarigione.

⁷ Entrambi in particolare riferivano di avere incontrato intorno alle 22,30 [redacted] in un parcheggio e di essersi accordati, solo dopo l'incontro, su come trascorrere la serata tra le diverse opzioni possibili.

durante il tragitto) e che la vicenda si evolvesse in termini imprevisi la cui natura delittuosa non può, ai fini che in questa sede interessano, affermarsi per tutto quanto sopra osservato.

In conclusione, a carico di _____ sussistono indizi di colpevolezza (costituiti dal tenore della denuncia della persona offesa oltre che dai tempi e modalità della sua presentazione); essi, tuttavia, allo stato (in ragione dei profili di laconicità e contraddittorietà delle dichiarazioni della persona offesa su specifiche circostanze anche strettamente inferenti i fatti per cui è processo, quali la natura dei suoi rapporti con _____ e la dinamica in concreto degli atti sessuali di gruppo) non sorreggono, fatti salvi gli esiti degli accertamenti prima detti, una prognosi di qualificata probabilità di colpevolezza e, pertanto, non si connotano nei termini richiesti dall'art. 273 c.p.p. per l'applicazione di una misura cautelare.

L'ordinanza cautelare impugnata deve pertanto essere annullata. Consegua alla decisione del Tribunale l'immediata scarcerazione dei _____ se non detenuto per altra causa.

PQM

Annulla l'impugnata ordinanza e per l'effetto dispone l'immediata scarcerazione di _____ se non detenuto per altra causa.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito, anche ai sensi dell'art. 97, comma 3, disp. att., c.p.p.

Milano, 22 settembre 2010

Il Giudice estensore

Caterina Ambrosini

Il Presidente

[Signature]

N. 1822/2010

Q.R.G. TRD

N. 9581/2010

R.G. N.R. Procura di Monza

N. 6151/2010

R.G. Gip di Monza

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
sezione XII penale
in funzione di giudice del riesame

Il Tribunale riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati:

dott.	Enrico Tranfa	Presidente
dott.	Antonio Corte	Giudice
dott.ssa	Caterina Ambrosino	Giudice relatore ed estensore

nel procedimento ex art. 309 c.p.p. promosso dal Difensore nell'interesse di
nato a il

detenuto presso la Casa Circondariale di Monza;

assistito e difeso di fiducia dall'avv. Emilio Marco Casali e dall'avv. Luca Angeleri, entrambi del foro di Monza;

con atto di impugnazione depositato in data 13 settembre 2010 presso il Tribunale di Monza avverso l'ordinanza pronunciata il 30.8.2010 dal Gip presso il Tribunale di Monza che applicava la misura cautelare della custodia in carcere;

- visti gli atti trasmessi in data 15.9.2010;

sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza camerale del 22 settembre 2010 e riservato il deposito della motivazione nei termini di legge, così provvede:

PQM

Annulla l'impugnata ordinanza e per l'effetto dispone l'immediata scarcerazione di _____, se non detenuto per altra causa.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito, anche ai sensi dell'art. 97, comma 3, disp. att., c.p.p.

Milano, 22 settembre 2010

Il Giudice estensore

Caterina Ambrosino

Il Presidente

Enrico Tranfa